



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 935/XIX Sess./2022

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
07/09/2022 U-nd/8720/2022



Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Informativa su Superbonus scadenza 30 settembre unifamiliari**

Cari Presidenti,

sul tema dei bonus edilizi, in particolare il Superbonus, com'è noto, la legge di bilancio 2022 ha prescritto la scadenza al 30 giugno 2022 per gli interventi su a edifici unifamiliari e unità indipendenti ed autonome all'interno di edifici plurifamiliari, con possibilità di proroga al 31 dicembre 2022 qualora alla data del 30 giugno fossero effettuati i lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, tenendo conto anche dei lavori non agevolati dagli incentivi edilizi.

Al fine di individuare nel concreto l'applicazione delle norme citate, la Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, cui partecipano diversi componenti del gruppo di lavoro della Rete Professioni Tecniche e rappresentanti di importanti associazioni ed enti istituzionali, ha esaminato le proposte della RPT ed ha definito, dopo alcune riunioni in cui si sono affrontati tutti gli aspetti normativi, i criteri cui riferirsi e le relative applicazioni.

Il parere è stato definitivamente approvato il 05/09/2022 nel testo che viene allegato.

Innanzitutto, si è ulteriormente specificato che, nell'ambito dei lavori da computare per il raggiungimento del 30%, si possono considerare anche quelli non agevolati dai bonus edilizi.

Circa il tema delle modalità di dimostrazione del raggiungimento del limite del 30%, la Commissione, in mancanza di un esplicito e cogente obbligo, ha convenuto che sia sufficiente la redazione, da parte del Direttore dei lavori, di una dichiarazione in tal senso, basata sulla documentazione probatoria (ad es. libretto misure, S.A.L., fotografie, bolle o fatture etc.) da tenere a disposizione di un'eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale.

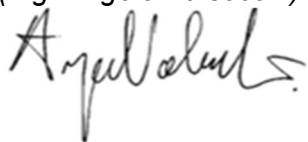
Inoltre, si è ritenuto opportuno che tale dichiarazione, a tutela delle parti interessate, sia inviata al Direttore dei lavori, al Committente e all'Impresa, affinché siano messi a conoscenza del raggiungimento della percentuale di lavori ottenuta, soprattutto allo scopo della possibilità di godere degli incentivi fiscali e quindi di proseguire i lavori utilizzandoli.

L'accoglimento nella sostanza del contributo proposto dalla Rete Professioni Tecniche rappresenta un importante riconoscimento per il costante ed intenso lavoro propositivo dei rappresentanti della RPT all'interno della Commissione di monitoraggio presso il C.S.LL.PP.

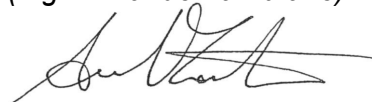
A questo proposito, la Rete ringrazia il Presidente del Consiglio Superiore Ing. Massimo Sessa, sempre attento alle esigenze del mondo professionale e delle imprese, nonché la stessa Commissione, coordinata dall'Arch. Mario Avagnina, che riunisce con regolarità, fornendo sempre pareri frutto di un alto livello di competenza.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Allegato: c.s.

COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DEL D.M. 28/02/2017 N. 58 E DELLE LINEE GUIDA AD ESSO ALLEGATE**1/2022 Quesito esaminato – settembre 2022****Provenienza: Rete Professioni Tecniche****Quesito:****MODALITA' DI DIMOSTRAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL 30% DELL'INTERVENTO COMPLESSIVO DI CUI AL COMMA 8-BIS DELL'ART.119 del DL 34/2020 e s.m.i.**

La possibilità di fruire, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno, della detrazione del 110 per cento relativa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 è subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, *"siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo"* (comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020).

A tal riguardo la Commissione, visto quanto già richiamato dalla disposizione di legge sopra riportata anche in accordo a quanto indicato nell'Interpello AdE 24/11/2021, n. 791, osserva che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.

Il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell'intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un'apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d'Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.

La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all'impresa.